MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 8

Casi particolari che danno titolo alle indennità di trasferimento ed ai relativi rimborsi

Le indennita' di trasferimento e i rimborsi stabiliti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato sono accordate anche quando il trasferimento abbia luogo a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione di un nuovo ruolo anche se trattasi di provenienza da altra amministrazione pubblica. Le indennita' e i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, sempreche' questa sia stata motivata da ragione di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-8-casi-particolari-che-danno-titolo-alle-indennita-di-trasferimento-ed

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it